



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L.R. VENETO N. 8/2015

(Approvato con deliberazione di **C.C. n. 13 in data 27-04-2023**)

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Classificazione degli impianti
- Articolo 3 Compiti del Comune

TITOLO II Concessioni in gestione e in autogestione

- Articolo 4 Principi generali
- Articolo 5 Assegnatari delle concessioni in gestione
- Articolo 6 Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione
- Articolo 7 Contenuto specifico delle convenzioni
- Articolo 8 Oneri finanziari
- Articolo 9 Contabilità e rendiconto
- Articolo 10 Autogestione
- Articolo 11 Durata delle concessioni
- Articolo 12 Revoca delle concessioni
- Articolo 13 Pubblicità
- Articolo 14 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

TITOLO III Responsabilità e obblighi dei concessionari

- Articolo 15 Responsabilità civile dei concessionari
- Articolo 16 Obblighi dei concessionari
- Articolo 17 Furti e ammanchi
- Articolo 18 Manifestazioni pubbliche
- Articolo 19 Installazioni attrezzature
- Articolo 20 Vigilanza

TITOLO IV Norme transitorie e finali

- Articolo 21 Modalità di riscossione delle tariffe
- Articolo 22 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, o comunque in disponibilità, a qualsiasi titolo, dello stesso.
2. Gli impianti sportivi del Comune di San Pietro di Morubio e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. Le modalità generali delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali si uniformano alle disposizioni di Legge nazionali e regionali e sono stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 2 — Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali destinati o da destinare ad attività sportiva, motoria e ricreativa sono:

CAPOLUGO

- impianto sportivo costituito da campo da calcio spogliatoi e piastra polivalente – Via Don Calabria;
- palestra e spogliatoi – Via Martiri di Cefalonia;

FRAZIONE

- campo sportivo e campetto da allenamento con relativi spogliatoi – Via Borgo;
- palestrina con relativi servizi igienici Via Borgo;
- n.1 campo da tennis - Via Borgo;
- n.1 campo da beach volley – Via Borgo;
- n.1 campo da calcio a 5 – Via Borgo;
- spogliatoi a servizio del tennis, calcio a 5 e beach volley – Via Borgo;
- piccolo bar con relativi servizi igienici – Via Borgo;
- palazzo dello stile piano primo e piano secondo – Via Marconi angolo Via Cimitero

Articolo 3 — Compiti del Comune

1. Il Comune ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare le attività sportive, secondo i principi di cui al presente Regolamento, con gli atti di indirizzo e di gestione di cui al comma seguente.
2. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi la Giunta Comunale:
 - a) stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi;
 - b) individua gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alle forme di gestione;
 - c) svolge ogni altra competenza specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - d) il Responsabile del Servizio competente:
 - provvede a dare attuazione alla gestione degli impianti nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta;
 - esercita ogni altro compito gestionale che, in base alle disposizioni del presente Regolamento o di quello per l'ordinamento degli uffici e servizi, gli compete in merito alla gestione degli impianti sportivi.

TITOLO II CONCESSIONE IN GESTIONE E IN AUTOGESTIONE

Articolo 4 — Principi generali

1. Fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di una gestione diretta, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto delle norme di cui al presente titolo.

2. L'affidamento della gestione a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
 - b) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
 - c) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale.

Articolo 5 - Assegnatari delle concessioni in gestione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 — Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione

1. La concessione a terzi della gestione di impianti sportivi è riservata ai soggetti indicati all'articolo 5.
2. Per l'individuazione dell'assegnatario si procederà mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015.
3. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara di cui al comma precedente, l'Amministrazione può affidare la concessione mediante procedura negoziata con uno o più dei soggetti indicati dall'articolo 5.
4. Si può procedere ad affidamento diretto, previa deliberazione della Giunta Comunale e verifica del possesso di idonei requisiti, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

Articolo 7 — Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti con i soggetti affidatari sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione degli impianti sportivi oggetto di affidamento;
 - b) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra affidatario e Comune, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del comune);
 - c) Durata della convenzione;
 - d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi di obiettività e imparzialità, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e) L'istituzione ed il pagamento delle utenze a carico del soggetto gestore;
 - f) Svolgimento di attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - g) Gestione delle eventuali attività connesse (bar, ristoro ecc...) previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
 - h) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe prevista per l'utilizzo degli impianti;
 - i) Piano di utilizzo degli impianti, allegato alla convenzione, che stabilisce la tipologia dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso degli impianti, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione del comune;
 - j) La responsabilità che il soggetto affidatario assume nella gestione degli impianti nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà fornire al comune;
 - k) Obbligo per il soggetto gestore di inviare annualmente, entro il mese di luglio, un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale degli impianti, contenente l'elenco degli interventi

manutentivi eseguiti nei relativi impianti sportivi, i costi sostenuti per le utenze e servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte negli impianti concessi e tutte le entrate relative agli impianti comprese l'eventuali quote associative;

- l) Le clausole di decadenza, recesso e di revoca della convenzione;
- m) Il divieto di subappalto dell'impianto;
- n) Obbligo per il soggetto gestore del rispetto del D.M. Salute 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", della L.R. 02.04.2014, n.11 e ulteriori disposizioni attuative di cui alla DGR Veneto n.2847 del 29.12.2014;
- o) Il canone da percepire o il contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione degli impianti;

Articolo 8 - Oneri finanziari

1. Nella concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali saranno a carico del Concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:
 - Utenze e consumi in genere;
 - Personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
 - Rimborsi spese per attività di volontariato;
 - Oneri fiscali ed assicurazioni;
 - Manutenzione ordinaria delle strutture.
2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo rimane a carico dell'Amministrazione comunale:
 - La manutenzione straordinaria, fatta salva la possibilità di stabilire nel bando di concessione determinati oneri di investimento a carico del gestore;
 - Eventuali incrementi ISTAT del budget d'impianto, se previsti dalla convenzione.

Articolo 9 — Contabilità e rendiconto.

1. Nel caso in cui sia riconosciuto un contributo a sostegno della gestione degli impianti sportivi concessi, il concessionario è tenuto a presentare annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione.
2. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 10 — Autogestione

1. Le strutture sportive potranno anche essere concesse in totale autogestione, previo pagamento di un canone, ai soggetti di cui all'art. 5, nonché ad altri soggetti aventi finalità di lucro secondo quanto stabilito dallo stesso articolo.
2. Nell'autogestione totale sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione dell'impianto, salvo la manutenzione straordinaria che resta a totale carico dell'Ente proprietario.

Articolo 11 - Durata delle concessioni

1. La durata massima delle concessioni di cui al presente titolo è stabilita in tre anni.
2. La Giunta comunale potrà formulare specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche agli impianti, esistano nuove strutture da porre in concessione.
3. La concessione può avere durata maggiore di quella di cui al comma 1 qualora essa sia funzionale alla valorizzazione dell'immobile attraverso migliorie, adattamenti o manutenzioni straordinarie, sulla base di specifica istruttoria tecnica dei competenti uffici del Comune. La durata della concessione, in tali casi, sarà stabilita tenendo conto dell'impegno finanziario che il concessionario dovrà sostenere.

Articolo 12 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente titolo sono revocate dal Responsabile del Servizio competente quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- b) i pagamenti del canone, ove dovuto, sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- d) i concessionari abbiano commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- e) negli altri casi individuati nella convenzione con gli stessi stipulata.

Art. 13 - Pubblicità

1. Il Concessionario potrà essere autorizzato ad installare all'interno dell'impianto attrezzature pubblicitarie previa individuazione degli spazi, della tipologia e del dimensionamento di tali attrezzature.
2. Il Concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. Si applica la vigente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 14 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

TITOLO III

Responsabilità e obblighi dei concessionari

Articolo 15 — Responsabilità civile dei concessionari

1. I concessionari si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti oggetto di concessione.
2. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione non derivanti dalla normale usura.

Articolo 16 — Obblighi dei concessionari

1. I concessionari sono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
2. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via

esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

3. I concessionari dovranno rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione non derivanti dalla normale usura.

Art. 17 - Furti e ammanchi

1. L'Amministrazione Comunale e gli eventuali incaricati comunali della custodia e della vigilanza degli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Articolo 18 - Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese:
 - a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. e dalle altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni;
 - b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
 - c) a provvedere al servizio sanitario.
2. Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
3. È vietato organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 19 — Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extra sportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, sia a carattere permanente che temporaneo il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive.
2. L'Amministrazione Comunale, con proprio personale tecnico, potrà svolgere attività di controllo durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

Articolo 20 - Vigilanza

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario.
2. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

TITOLO IV Norme finali

Articolo 21 - Modalità di riscossione delle tariffe.

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste all'art. 5 del presente Regolamento, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. Il concessionario è autorizzato a revocare l'uso dell'impianto sportivo nei casi di morosità nei

pagamenti.

Articolo 22 - Abrogazioni e norme finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento comporta la contestuale abrogazione di ogni altro provvedimento antecedente incompatibile con il presente atto.